

Ai benemeriti della pubblica finanza

fonti normative

L. 3 maggio 1955, n. 405 (1).

Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale date agli studi di finanza pubblica (1/circ).

1. Possono essere conferiti diplomi di benemerenzza:

a) alle persone ed agli enti che con studi o ricerche di riconosciuto valore o con la partecipazione od organizzazione di convegni od organismi di studio o con la direzione di riviste o collane di studi, abbiano contribuito nel campo nazionale od internazionale al progresso degli studi in materia di finanza pubblica;

b) alle persone che abbiano acquistato particolari benemerenzze partecipando a commissioni di studio o collaborando in qualsiasi modo con l'Amministrazione finanziaria per il perfezionamento del sistema tributario, nonché ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria ed agli appartenenti alle Commissioni di contenzioso tributario che si siano resi particolarmente benemeriti o per avere per lungo tempo lodevolmente adempiuto i loro doveri o per aver reso servizi di eccezionale importanza.

2. I diplomi di benemerenzza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno diritto, a coloro cui saranno concessi, rispettivamente al conferimento di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Tali medaglie del diametro di 32 millimetri, avranno nel "recto" il simbolo della Repubblica e nel "verso" una corona di quercia racchiudente la leggenda "Ai benemeriti della pubblica finanza".

3. È istituito un premio annuale di un milione di lire da assegnarsi all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nel biennio precedente abbia dato il migliore contributo originale agli studi di finanza pubblica.

4. I diplomi, le medaglie e il premio di cui ai precedenti articoli sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze.

Le proposte per il conferimento dei diplomi e delle medaglie sono fatte su parere di una commissione nominata e presieduta dal Ministro per le finanze e composta dai direttori generali del Ministero e da tre esperti scelti fra i professori universitari ordinari di scienza delle finanze e diritto finanziario o di

materie affini, nominati dal Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione.

La proposta per l'assegnazione del premio è fatta su parere di altra commissione nominata e presieduta dallo stesso Ministro per le finanze e composta da cinque esperti, di cui tre scelti fra i professori universitari di scienza delle finanze e diritto finanziario o di materie affini, nominati dal Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione.

5. Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi, delle medaglie e del premio (2).

6. All'onere complessivo di lire 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione, per lire 500.000, dello stanziamento di ciascuno dei capitoli 14, 141, 227 e 254 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a far fronte a spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora da perfezionarsi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 1955, n. 117. Il regolamento è stato approvato con D.P.R. 26 agosto 1959, n. 929.

(1/circ) Vedi Circ. 19 febbraio 1998, n. 53/S, emanata da: Ministero delle finanze.

(2) Vedasi il D.P.R. 26 agosto 1959, n. 929.